

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5647 del 03/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato in località Fossoli, nel Comune di Carpi (MO), via Valle n.24/A, richiesta dalla ditta C.I.L.S.E.A Soc. Coop per l'attività di recupero Rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI.Pratica Sinadoc.31339/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5870 del 03/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato in località Fossoli, nel Comune di Carpi (MO), via Valle n.24/A, richiesta dalla ditta C.I.L.S.E.A Soc. Coop per l'attività di recupero Rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI.

Rif. SUAP n. 934/2014

Prat. Sinadoc n. 31339/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per l'impianto in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n.4788 del 18/10/2019;
- modificata con presa d'atto prot. n. PG/2024/198125 del 04/11/2024;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Carpi in data 03/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.178603 del 03/10/2024 dalla ditta C.I.L.S.E.A Soc. Coop (P.IVA. 00239010366), con sede legale in Via Raimondo dalla Costa n. 201, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Recupero rifiuti non pericolosi svolta presso l'impianto ubicato in via Valle n.24/A Comune di Carpi, località Fossoli sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006; (modifica)

sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, le integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 166586 del 22/09/2025; e prot. n. 170733 del 26/09/2025.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]”, che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.
- DM 161/2002 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate”;
- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell’art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l’art.214 “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”;
 - gli artt. 215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l’art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
- D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”, sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l’anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente di cui all’art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS)
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
 - DM 22/2013, “Combustibile Solido Secondario-CSS”.
 - DM 69/2018 “Conglomerato bituminoso - Fresato d’asfalto”.
 - DM 62/2019 “Prodotti assorbenti per la persona”.
 - DM 78/2020 “Gomma riciclata da pneumatici fuori uso”.
 - DM 188/2020 “Carta e cartone”.

- DM 127/2024 "Costruzione e Demolizione"
- Regolamento europeo n.333/2011 "Rottami metallici".
- Regolamento europeo n.1179/2012 "Rottami vetrosi".
- Regolamento europeo n.715/2013 "Rottami di rame".

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO che, a seguito della consultazione della banca dati nazionale unica (B.D.N.A) della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno risulta che la ditta C.I.L.S.E.A Soc.Coop è inserita nella WHITE LIST con provvedimento prot. n° 0015875/2025 emesso dal Prefetto di MODENA il 20/02/2025 con scadenza il 19/02/2026.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di PRENDERE ATTO delle modifiche proposte dalla ditta in adeguamento al Dlgs. 127/2024 e, conseguentemente, di ADOTTARE L'AGGIORNAMENTO, ai sensi del D.P.R. n.59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con DET-AMB-2019- 4788 del 18/10/2019, intestata alla ditta C.I.L.S.E.A Soc. Coop (P.IVA. 00239010366) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpi, località Fossoli, via Valle n.24/A, e che, conseguentemente, l'allegato rifiuti è sostituito dal nuovo Allegato G approvato con il presente atto:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del Dlgs n.152/2006 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3	Arpae

2. di STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA vigente, e come tale va conservato unitamente all'AUA rilasciata con determinazione Arpae DET-AMB-4788 del 18/10/2019, ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
3. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Carpi (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-4788-2019. del 18/10/2019, rilasciata dal SUAP, pertanto con **validità fino al 16/12/2029** e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato RIFIUTI

PRATICA SINADOC 31339/2025

Ditta C.I.L.S.E.A Soc. Coop, stabilimento localizzato in Via Valle n. 24/A, comune di Carpi, località Fossoli.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale	Ente competente alla ricezione della comunicazione, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
Rifiuti	Comunicazione in materia di rifiuti e iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena (tenuto da ARPAE SAC) di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs.152/2006	Arpae

A - NORMATIVA

Si richiama di seguito la normativa settoriale ambientale in materia di recupero dei rifiuti in procedura semplificata.

DM 05/02/1998 e smi, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]", che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.

D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Quarta ed in particolare:

- *il comma 4 dell'art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;*
- *l'art.214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate";*
- *l'art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata.*

"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative", sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Norme per produzione di EoW e MPS

DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

DM 22/2013, "Combustibile Solido Secondario-CSS".

DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto".

DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona".

DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso".

DM 188/2020 "Carta e cartone".

DM 127/2024 "Costruzione e demolizione".

Regolamento europeo n.333/2011 "Rottami metallici".

Regolamento europeo n.1179/2012 "Rottami vetrosi".

Regolamento europeo n.715/2013 "Rottami di rame".

B - PARTE DESCRITTIVA

Con l'istanza per il rilascio dell'AUA del 05/07/2019 (prot. Arpae n.105476), la ditta C.I.L.S.E.A Soc. Coop, ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006 per lo stabilimento di Via Valle n. 24/A, in Comune di Carpi (MO), in virtù della quale intende svolgere le attività di recupero di rifiuti inerti provenienti da costruzioni e demolizioni edili con ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia espressamente riferita alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- **Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].
- **Tipologia 7.31 bis del D.M. 05/02/98: terre e rocce di scavo [170504].**
- Rispetto all'AUA previgente, sono previste precisazioni e nuovi elaborati finalizzati all'adeguamento dell'impianto al DM 127/2024.
- Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti:
 1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per la tipologia 7.1 e 7.31 bis del D.M. 05/02/98;
 2. operazione R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per la tipologia 7.1 e 7.31 bis del D.M. 05/02/98

Come da comunicazione della ditta, i prodotti e i rifiuti in uscita dall'impianto sono i seguenti:

- End of Waste conformi al DM 127/2024;
- Rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) previsti ai punti: 7.1 e 7.31bis;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente ;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998 ;

- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
 - b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
- una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti.

Dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia del 25/09/2025, la ditta C.I.L.S.EA Soc.Coop (p.iva 00239010366) risulta iscritta alla white list delle imprese a far data dal 11/09/2014, con provvedimento prot. n.0015875/2025 del 20/02/2025, emesso dal Prefetto di Modena e con scadenza il 19/02/2026;

Verificata la conformità della domanda ai requisiti necessari per l'adesione alla comunicazione per la di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06, si ritiene possibile confermare l'iscrizione al Registro delle imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo e provvedere all'aggiornamento dell'AUA per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

C - ISCRIZIONE, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta C.I.L.S.EA Soc.Coop con sede legale in V. Raimondo dalla Costa n. 201 a Modena (MO) e impianto ubicato in via Valle n. 24/A, a Carpi (MO) è iscritta al numero CAR004 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con quanto descritto dalla ditta con la documentazione assunta agli atti con prot. 166586 del 22/09/2025 (*relazione_tecnica.pdf*, *procedura_di_gestione_eow_rifiuti_da_costruzione_e_demolizione_firmato.pdf* e *Planimetria_Generale_Impianto_Fossoli_19092025.pdf*) e nella "tabella rifiuti" (*allegato_1_elenco_rifiuti_aggiornato.pdf*), assunta agli atti con prot. 170733 del 26/09/2025, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998, Allegato 4, Suballegato 1 "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998".

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 "NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI".

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di "End of waste" (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998 e dal DM 127/2024, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 3 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, l'Autorità competente è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Documenti di riferimento: - **Planimetria generale (prot. Arpae 166586 del 22/09/2025)**

Allegati: - **Scheda rifiuti (prot. Arpae 170733 del 26/09/2025)**

ALLEGATO 1 - Scheda Rifiuti

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO		NOTE
TIPOLOGIA DEL DECRETO 28 GIUGNO 2024, N. 127	ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (CODICI C.E.R.)	MESSA IN RISERVA		RECUPERO ¹ (t)	OPERAZIONI DI RECUPERO ²	CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME O DEI PRODOTTI OTTENUTI O DESTINAZIONE FINALE PREVISTA DAL DECRETO 28 GIUGNO 2024, N. 127	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO ³ (t)	STOCCAGGIO ANNUO (t)				
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato Ex 7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170904 200301	7.090	51.300	51.300	R13 e R5	Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.	
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato Ex 7.31 bis	170504	1.400	8.000	8.000	R13 e R5	Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.	

¹Compilare la colonna "Recupero" solo per le tipologie sulle quali presso l'impianto oltre all'operazione R13 viene effettuata un'altra operazione di recupero R* prevista dal D.M. 05.02.98

²Indicare l'operazione/i prevista/e dall'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e il corrispondente punto del D.M. 05.02.98. (es. 4.1.3. lett. a)

³Indicare i quantitativi massimi stoccabili nell'impianto in funzione dell'area destinata alla messa in riserva della corrispondente tipologia

ALLEGATO 1 - Scheda Rifiuti

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI		ATTIVITÀ DI RECUPERO D.M. 05.02.98 e s.m.i.	NOTE
TIPOLOGIA DEL D.M. 05.02.98 e s.m.i.	ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (CODICI C.E.R.)	MESSA IN RISERVA	STOCCAGGIO ANNUO (t)		
		STOCCAGGIO ISTANTANEO ⁵ (t)			
7.1	170802	10	100	R13	

N.B. Per ogni tipologia di rifiuti compilare una riga del prospetto

⁴Indicare l'operazione/i prevista/e dall'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e il corrispondente punto del D.M. 05.02.98. (es. 4.1.3. lett. a)

⁵Indicare i quantitativi massimi stoccabili nell'impianto in funzione dell'area destinata alla messa in riserva della corrispondente tipologia